



# **REGOLAMENTO CONSIGLI DI FRAZIONE**

## **DEL COMUNE DI MASSA MARITTIMA**

Approvato con atto del Consiglio Comunale n. .... del .....

# INDICE

Art. 1 –	Principi e finalità
" 2 -	Delimitazione territoriale
" 3 -	Composizione e requisiti
" 4 -	Formazione delle candidature
" 5 –	Commissione elettorale e allestimento seggi
“ 6 -	Elezioni
" 7 -	Validazione del Consiglio di Frazione e durata
" 8 -	Nomina del Presidente
" 9 -	Compiti del Presidente
"10 -	Convocazione del consiglio di frazione
" 11 -	Sedute del Consiglio
" 12 -	Compiti
“ 13 -	Mezzi finanziari
" 14 -	Petizioni
" 15 -	Modalità di informazione
" 16 -	Funzioni di segreteria
" 17 -	Pubblicazione ed entrata del regolamento

## ARTICOLO 1 – PRINCIPI E FINALITÀ

1. I Consigli di Frazione, privi di personalità giuridica, sono organismi di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità. Sono promossi e riconosciuti dall'Amministrazione Comunale, che ne ha prevista l'istituzione all'articolo 44bis dello Statuto Comunale, allo scopo di promuovere il coinvolgimento della popolazione nelle scelte dell'Amministrazione, per una maggiore trasparenza e per migliorare l'informazione.

2. Il Consiglio di Frazione, quale organismo di partecipazione popolare di cui al comma 1 dell'art. 8 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, T.U.E.L., è espressione delle varie realtà della frazione. Esso si pone come utile strumento di collegamento tra le frazioni e l'Amministrazione comunale, avente la finalità di farsi portavoce delle esigenze e dei fabbisogni dei cittadini residenti nelle frazioni di riferimento.

3. I Consigli di Frazione, inoltre, per il perseguimento dei fini “generalisti” dell'Ente:

- a) promuovono la partecipazione al dibattito sugli indirizzi e le scelte politico-amministrative;
- b) verificano l'effettiva applicazione, nell'ambito della frazione, delle scelte politico-amministrative, e del buon funzionamento dei servizi forniti dall'Amministrazione Comunale;
- c) propongono iniziative e indirizzi di politica amministrativa, culturale, sportive e ricreative da effettuarsi nell'ambito della Frazione, partecipando alla loro attuazione;
- d) propongono un ordine di priorità di interventi, non vincolante, in fase di stesura del bilancio preventivo e del piano opere pubbliche.

## **ARTICOLO 2 – DELIMITAZIONE TERRITORIALE**

1. Gli organi consultivi di cui al presente regolamento possono essere nominati nei seguenti centri anche qualora non inquadrati amministrativamente come Frazioni:

- 1) Frazione di Tatti
- 2) Frazione di Prata
- 3) Frazione di Niccioleta
- 4) Frazione di Valpiana
- 5) Ghirlanda

2. AI fini di cui al presente regolamento l'ambito relativo a ciascuna delle suddette frazioni è coincidente con le corrispondenti sezioni elettorali. Per la frazione di Ghirlanda la delimitazione è quella individuata nella planimetria allegata al presente regolamento.

3. L'ambito territoriale potrà essere variato con modifica del presente regolamento.

## **ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE E REQUISITI**

1. Ogni Consiglio di frazione è composto da non meno di tre e da non più di sette membri effettivi che restano in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale.

2. Sono eleggibili a Consigliere di Frazione gli iscritti nelle liste elettorali e le liste elettorali aggiunte del Comune di Massa Marittima, residenti nella rispettiva frazione, che abbiano compiuto 18 anni di età e siano in possesso di tutti gli altri requisiti per la elezione a Consigliere Comunale.

3. Tre membri del Consiglio di frazione sono nominati direttamente dal Consiglio Comunale, due di maggioranza e uno di minoranza. L' integrazione dei membri mancanti fino al completamento del plenum stabilito dall'Assemblea nella seduta di insediamento, avverrà con l'elezione diretta.

4. La perdita dei requisiti richiesti comporta la decadenza della carica.

5. Non possono essere eletti Consiglieri di frazione:

- i consiglieri e gli assessori comunali;
- i consiglieri e gli assessori provinciali;
- i consiglieri e gli assessori regionali;
- i parlamentari;
- i dipendenti dell'Amministrazione Comunale di Massa Marittima.

6. Il Sindaco, o suo delegato, provvederà a verificare il possesso dei requisiti per la eleggibilità dei candidati sia nominati dal Consiglio Comunale sia eletti dall'Assemblea Elettorale.

## **ARTICOLO 4 – FORMAZIONE DELLE CANDIDATURE**

1. In tempi congrui dalla nomina del Consiglio Comunale, il Sindaco indirà un'Assemblea pubblica, in ciascuna frazione, che si svolgerà trascorsi almeno cinque giorni dalla indizione; essa è presieduta dal Sindaco o suo delegato.

2. Della convocazione dovrà essere data pubblicità mediante diffusione dell'avviso di convocazione nei luoghi pubblici dell'ambito territoriale di competenza.

3. Della convocazione sarà data contestuale comunicazione ai consiglieri comunali oltre alla diffusione a mezzo stampa e pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Massa Marittima.
4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il Sindaco, o suo delegato, indirà l'assemblea pubblica in ciascuna frazione entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento e con le modalità ivi stabilite.
5. In detta assemblea saranno formati gli elenchi dei candidati.
6. È ammessa, nei cinque giorni successivi, la presentazione della propria candidatura, in forma scritta, da presentare all'Ufficio protocollo del Comune di Massa Marittima.
7. Non è consentita la candidatura in più di una frazione.
8. Il Sindaco, o suo delegato, previa pubblicità delle candidature, con proprio provvedimento, stabilisce il giorno e l'orario per lo svolgimento delle votazioni, che dovrà avvenire non oltre 30 giorni dalla formalizzazione delle candidature. La votazione dovrà avere una durata di almeno quattro ore, preferibilmente in giorno feriale.

## **ARTICOLO 5 – COMMISSIONE ELETTORALE E ALLESTIMENTO SEGGI**

1. La Commissione elettorale è composta da:
  - Sindaco (o suo delegato);
  - Segretario generale;
  - Responsabile dell'Ufficio competente per materia;
2. La Commissione Elettorale:
  - provvede alla formazione della lista per ogni Consiglio di Frazione
  - convalida le liste dei candidati da eleggere nei singoli Consigli di Frazione;
  - convalida i verbali redatti a conclusione delle operazioni di voto.
3. Il lavoro della Commissione elettorale si conclude con l'inoltro al Consiglio Comunale del verbale che indica i componenti dei Consigli di Frazioni eletti, così come risulta dalle operazioni di voto. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina dei componenti i Consigli di Frazione così come previsto all'art. 3, comma 3, del presente Regolamento.
4. Il seggio sarà allestito in una sede individuata dall'Amministrazione Comunale e sarà costituito da almeno due dipendenti comunali, di cui uno con funzioni di verbalizzante. Le schede di votazione saranno inserite in apposita urna.
5. Per le operazioni di votazione e di scrutinio per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme del T.U. 16/5/60 n. 70 (T.U. Leggi per le elezioni degli organi delle Amministrazioni Comunali).

## **ARTICOLO 6 –ELEZIONI**

1. L'elezione avviene per lista unica con elezione diretta.
2. Affinché l'assemblea elettiva sia valida, in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno il 5% degli elettori della frazione. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

3. Possono eleggere i componenti del Consiglio di Frazione gli iscritti nelle liste elettorali e nelle liste elettorali aggiunte della sezione di riferimento della frazione secondo gli elenchi stilati dall'Ufficio Elettorale del Comune.

4. Prima della votazione gli elettori dovranno apporre la propria firma in appositi elenchi in cui saranno iscritti tutti coloro che risultano iscritti nelle liste elettorali di cui sopra al momento in cui viene redatto l'elenco da parte dell'Ufficio Elettorale.

5. Il voto verrà espresso su una apposita scheda predisposta dagli uffici comunali, contenente l'indicazione dei candidati in ordine alfabetico, mediante apposizione di una croce nella casella a fianco del nominativo prescelto. Ciascuno dei votanti potrà esprimere fino a tre preferenze. Nella eventualità le preferenze fossero espresse in numero superiore a tre, saranno ritenute valide solamente le prime 3 preferenze espresse in ordine progressivo.

Per la validità del voto requisito essenziale sarà costituito dall'evidenza dell'effettiva volontà di designazione del candidato. Le schede di votazione saranno inserite in apposita urna chiusa. Alla fine della seduta elettorale allo scrutinio provvederà il Sindaco o suo delegato, assistito dai due impiegati che hanno costituito il seggio elettorale.

6. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti sarà eletto il più anziano per età.

## **ARTICOLO 7 - VALIDAZIONE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE E DURATA**

1. Per quanto previsto all'art. 3, comma 6, del presente Regolamento, il Sindaco prende atto della composizione dei Consigli di Frazione mediante apposito decreto di convalida..

2. Il Consiglio di Frazione dura in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale ed esercita le proprie funzioni nei limiti della prorogatio. Le elezioni del Consiglio di Frazione devono avvenire entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dall'elezione del Consiglio Comunale.

3. Sarà dichiarata la decadenza dalla carica di quei consiglieri di frazione che risultino assenti a cinque sedute consecutive, senza giustificato motivo. In tal caso il Presidente segnalerà la circostanza al Sindaco che pronuncerà la decadenza.

4. Nel caso venga a mancare per qualsiasi motivo la maggioranza dei componenti il Consiglio di Frazione, il Sindaco prende atto della sua decadenza e la dichiara formalmente.

5. Ai fini della nomina del nuovo Consiglio di Frazione si procederà seguendo le disposizioni dei precedenti articoli.

6. Nel caso in cui, i Consigli di Frazione non venissero rinnovati nei tempi, gli stessi decadono formalmente, ma hanno la facoltà di continuare la relazione con l'Amministrazione per aggiornamenti e necessità della Frazione.

## **ARTICOLO 8 - NOMINA DEL PRESIDENTE**

1. Il Presidente del Consiglio di Frazione è eletto fra i suoi membri nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Se dopo due votazioni nessun candidato avrà ottenuta la maggioranza richiesta, si procederà ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti ed è

proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero dei voti. Nel caso in cui la votazione del ballottaggio dia ai candidati uguale numero di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano d'età.

3. In caso di successiva vacanza, il Consiglio di Frazione procederà all'elezione di un nuovo presidente nella prima seduta, da convocare non oltre 15 giorni dalla vacanza medesima dal consigliere più anziano d'età.

4. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Frazione.

#### **ARTICOLO 9 - COMPITI DEL PRESIDENTE**

1. Il Presidente del Consiglio di frazione:

- a) rappresenta il Consiglio di Frazione;
- b) deve assicurare il buon andamento delle sedute sia del Consiglio che dell'Assemblea consultiva di Frazione;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Frazione e le assemblee generali della frazione;
- d) predispone l'ordine del giorno del Consiglio, tenendo conto delle proposte e richieste ricevute, come indicate negli articoli seguenti;
- e) collabora nel fare applicare i regolamenti comunali;
- f) riferisce al Sindaco circa la situazione della frazione e le sue esigenze;
- g) cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale e con gli altri Consigli di Frazione;
- h) può essere invitato dalla Giunta, dal Consiglio Comunale e da altri consessi elettivi per riferire sui problemi della frazione.

2. Il Presidente del Consiglio di frazione, in rappresentanza della Frazione, è ammesso, previa richiesta, alle sedute della Giunta Comunale, per meglio spiegare ed illustrare le richieste fatte in assemblea dai cittadini della frazione.

#### **ARTICOLO 10 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE**

1. La seduta di insediamento del Consiglio di Frazione è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere più anziano d'età.

2. Il Consiglio di Frazione si riunisce quando occorre su iniziativa del Presidente che lo convoca, nei modi fissati dal Consiglio stesso, stabilendo anche l'elenco degli argomenti da trattare, compresi quelli di cui vi sia stata la richiesta di inclusione da parte anche di un solo consigliere.

3. Il Presidente è obbligato a convocare il Consiglio anche quando vi sia la richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri, oppure almeno di trenta cittadini residenti nella frazione, o del Sindaco (o suo delegato), inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti indicati dai richiedenti.

In questi casi il Consiglio di Frazione deve riunirsi entro dieci giorni dalla richiesta. In questi casi il Consiglio di frazione deve riunirsi entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso il Presidente sia inadempiente al riguardo, il Sindaco provvede alla convocazione.

4. Ogni convocazione deve essere comunicata dal Presidente al Sindaco per conoscenza.

#### **ARTICOLO 11 - SEDUTE DEL CONSIGLIO**

1. Il Consiglio e gli organi consultivi di cui al presente regolamento potranno riunirsi, per quanto possibile, in ambienti messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale nei limiti delle disponibilità eventuali. Le sedute del Consiglio di Frazione sono pubbliche.

2. Al fine di un miglior raccordo fra Istituzioni e nell'ottica della leale collaborazione, al Consiglio può partecipare, come invitato permanente, senza diritto di voto, il Sindaco o un Assessore/Consigliere delegato.
3. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Le sedute sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal più anziano d'età fra i consiglieri presenti.
5. Nessuna proposta, atto o richiesta potrà essere considerata approvata se non avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni assembleari sono valide se ottenute con la maggioranza dei presenti all'assemblea.
6. Di ogni seduta è compilato un verbale a cura di un segretario designato dal Presidente fra i consiglieri presenti. Il verbale, oltre alla sostanza degli interventi, deve contenere le decisioni su ogni argomento trattato, con l'esito delle relative votazioni. Copia del verbale stesso firmato dal Presidente e dal segretario viene trasmesso al Sindaco (o suo delegato), il quale dispone affinché tutti i verbali siano raccolti dalla segreteria comunale e tenuti a disposizione di chiunque abbia interesse a conoscerne i contenuti.
7. I cittadini possono rivolgere interpellanze e petizioni al Consiglio di Frazione; le stesse devono essere sottoscritte dai richiedenti.

## **ARTICOLO 12 - COMPITI**

1. In attuazione dei loro poteri consultivi e di proposta, spettano, in particolare, ai Consigli di Frazione:
  - a) formulare indicazioni, proposte e pareri da inviare al Sindaco e/o alla Giunta Comunale, in materia di organizzazione urbanistica, socioeconomica del territorio della Frazione, sulla salvaguardia dei beni culturali, storici ambientali e delle infrastrutture, nonché sui servizi pubblici amministrativi della frazione;
  - b) proporre forme di consultazione dei cittadini ed iniziative culturali da attuarsi nella frazione;
  - c) esprimere pareri e proposte in ordine alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive, ricreative o di ogni altro ordine, interessanti la frazione;
  - d) la convocazione di assemblee per la pubblica discussione di problemi inerenti la frazione;
  - e) la formulazione di proposte per la soluzione dei problemi amministrativi interessanti la frazione;
  - f) la espressione di pareri, su propria iniziativa o su richiesta dell'amministrazione, sulle materie di competenza comunale;
  - g) la presa di posizione su proposte di leggi regionali, di atti amministrativi di enti locali territoriali e non, che siano di interesse locale o comunque abbiano relazione con la situazione della locale zona
  - h) la proposizione e promozione di studi, convegni ed indagini su problemi particolari;
  - i) la richiesta di essere invitato al Consiglio Comunale per presentare relazioni ed interventi.
2. I pareri espresso dal Consiglio di Frazione su richiesta del Consiglio Comunale, vengono inviati agli organismi comunali competenti.

## **ARTICOLO 13 - MEZZI FINANZIARI**

1. L'Amministrazione Comunale provvede a stanziare annualmente una somma da destinare alle attività ed alle necessità dei Consigli di Frazione. Le risorse da destinare alle attività dei Consigli di Frazione sono stanziate e stabilite secondo le disponibilità annuali di Bilancio. Tale somma è suddivisa secondo le voci di spesa previste in Bilancio, ovvero: "Acquisto di beni", "prestazioni di servizi" ed "utilizzo di beni di terzi".

2. Le somme stanziate possono essere utilizzate dai Consigli di frazione esclusivamente per il loro funzionamento e per la realizzazione di attività e/o iniziative di interesse pubblico rivolte alla cittadinanza. Tali somme, non possono essere utilizzate per: erogazione di contributi ad Associazioni, Comitati, Enti ed Istituzioni, erogazioni di contributi a soggetti e/o famiglie bisognose, stipule di polizze assicurative, spese di rappresentanza del Consiglio di Frazione, rimborso spese a terzi, rimborso spese di viaggio ai componenti del consiglio di Frazione, acquisto di beni e/o arredi per il Consiglio di frazione, realizzazione di interventi assimilabili alle OO.PP..

3. Le somme assegnate relativamente ad un determinato anno dovranno essere utilizzate nell'anno di riferimento ed impegnate entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno a cui la spesa si riferisce.

4. In relazione alla realizzazione di iniziative pubbliche che rendono necessaria la previsione di una copertura assicurativa per responsabilità verso terzi, opera la copertura assicurativa del Comune. L'operatività della copertura assicurativa non necessita di domanda di attivazione da parte del Consiglio di Frazione interessato.

5. Nel caso di spese il Consiglio di Frazione dovrà rivolgersi al Settore 1 del Comune di Massa Marittima, almeno 30 giorni prima dell'evento da realizzare, per concordare le modalità dell'acquisto.

6. Ai fini di un corretto utilizzo delle risorse di bilancio e nel rispetto delle norme di contabilità finanziaria armonizzata, le forniture/prestazioni dovranno essere consegnate/eseuite (e quindi corredate di almeno un documento che ne attesti l'avvenuta esecuzione o consegna), nell'anno di riferimento, ovvero entro il 31/12.

#### **ARTICOLO 14 - PETIZIONI**

1. Ogni abitante nella frazione ha diritto di presentare al Consiglio di Frazione istanze, petizioni e proposte, sia per iscritto che verbalmente. Il Presidente sentito eventualmente il Consiglio, darà una risposta nei modi ritenuti più opportuni, entro 30 giorni.

#### **ARTICOLO 15 - MODALITÀ DI INFORMAZIONE.**

1. Il Consiglio di Frazione potrà ottenere dall'Amministrazione Comunale le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti attraverso la partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale e ad eventuali incontri a tal fine promossi, oppure inoltrando, tramite il proprio presidente, formale richiesta scritta al capo dell'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 16 - FUNZIONI DI SEGRETERIA.**

1. Le funzioni di segreteria per i Consigli di Frazione possono essere svolte, in casi del tutto eccezionali e particolari, dall'Ufficio di Segreteria del Comune.

#### **ARTICOLO 17- PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore successivamente all'intervenuta pubblicazione all'Albo Pretorio on line della deliberazione consiliare di approvazione, nei modi previsti dalla legge.
2. Contemporaneamente all'entrata in vigore, viene abrogato il precedente regolamento, approvato con deliberazione del C.C. n. 69 del 30/11/2006 e modificato con atti del C.C. nn. 12 del 04/04/2014, 52 del 26/05/2016.